

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

10154-2018  
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -

RESPONSABILITA'  
CIVILE CUSTODIA  
- MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

Ud. 13/12/2017 -  
CC

R.G.N. 29280/2014

non 10154  
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 29280-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che  
lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

CONDOMINIO (omissis)  
(omissis) , in persona del suo  
amministratore *pro tempore* sig. (omissis) ,  
elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo  
studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta  
e difende giusta procura in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

2017  
2516

(omissis) SPA;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 5834/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

### **FATTI DI CAUSA**

Nell'anno 2003, (omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio (omissis) (omissis) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta sulle scale condominiali, verificatasi in data 30 aprile 2002 mentre scendeva una rampa delle scale condominiali, a causa della presenza di sostanze oleose sul pavimento.

Si costituì il Condominio convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazione, garante per la responsabilità civile, per essere manlevato da ogni responsabilità. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituì (omissis) S.p.a., deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 12843/2007, rigettò la domanda e compensò le spese.

Avverso la sentenza di primo grado il (omissis) propose appello, cui resistettero sia il Condominio che la società assicuratrice.

La Corte di merito, con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2013, rigettò l'impugnazione e condannò la parte appellante al rimborso, in favore degli appellati, delle spese di quel grado del giudizio

Avverso la sentenza della Corte di merito (omissis) ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il Condominio.

(omissis) S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

2. Seguendo l'ordine logico, vanno esaminati per primi il terzo e il quarto motivo.

3. Con il terzo motivo si lamenta «violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2051 c.c. e 2697 c.c.»

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, pur avendo correttamente ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., avrebbe ritenuto che il custode abbia fornito la prova del caso fortuito valorizzando l'elemento soggettivo, ossia l'assenza di colpa dello stesso, laddove, invece, il comportamento del custode sarebbe estraneo alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ..

Deduce il (omissis) che la sussistenza del fortuito «conseguirebbe – secondo la Corte [territoriale] – dalla ritenuta inesigibilità di un differente comportamento da parte del Condominio il quale altro non poteva fare se non apprestare un servizio continuativo di pulizia con cadenza non incongrua bisettimanale».

Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto, invece, in corretta applicazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., non ritenere che fosse stato assolto l'onere probatorio da parte del custode in ordine alla sussistenza del caso fortuito, non potendo assumere alcun rilievo l'assenza di colpa ai fini della responsabilità del custode

3.1. Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Ed invero la Corte di appello ha chiaramente ritenuto l'evento ascrivibile al fatto del terzo che ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dello stesso, richiamando pertinente giurisprudenza



al riguardo, ritenendo certa, sia pure in base a un ragionamento presuntivo, «l'addebitabilità della presenza della sostanza oleosa ad un terzo» e precisando che, alla luce del principio di diritto riportato in quella sentenza, «la non identificazione del terzo non costituisce elemento ostativo alla ritenuta sussistenza del fortuito», considerato dalla Corte territoriale connotato, nella specie, da imprevedibilità ed inevitabilità.

Si evidenzia che le ulteriori argomentazioni della Corte di merito sono sovrabbondanti ed ultronee, non avendo lo scopo di sorreggere la decisione già basata sulle ricordate decisive ragioni, sicché sono improduttive di effetti giuridici (Cass. 18/05/2005, n. 10420).

4. Con il quarto motivo si lamenta vizio o nullità sentenza per violazione degli artt. 132 e 115 cod. proc. civ..

Sostiene in particolare il ricorrente che la Corte di merito avrebbe ritenuto che «il Condominio custode abbia fornito la prova dell'esimente "caso fortuito"; ovvero che vi sia stato accertamento positivo che l'evento lesivo abbia avuto origine da fatto del terzo, avente efficacia causale esclusiva e carattere eccezionale imprevedibile ed assolutamente inevitabile» con motivazione «contraddittoria ... perplessa, obiettivamente incomprensibile o comunque meramente apparente».

4.1. Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La sentenza risulta motivata e non risulta affetta dai vizi lamentati dal ricorrente, non ricorrendo nella specie alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé e che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Nel caso all'esame, va ribadito, la motivazione sussiste e non risulta viziata, semplicemente conduce ad un esito avverso dalla parte ricorrente.

5. Con il primo motivo, lamentando «violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 90, 91 e 92 c.p.c. nonché agli artt. 331 e 332 c.p.c.», il ricorrente lamenta che la Corte di merito lo abbia condannato alle spese del secondo grado in favore delle (omissis) S.p.a., terza chiamata in causa, pur non avendo egli rivolto alcuna domanda nei confronti della predetta società.

5.1. Il motivo è infondato e deve, quindi, essere rigettato.

Risulta infatti che la Corte di merito si è correttamente adeguata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. 8/02/2016, n. 2492; Cass. 10/11/2011, n. 23552; Cass. 21/03/2008, n. 7674).

Va peraltro osservato che, nella specie, non risulta neppure specificato da cosa possa desumersi che l'atto di appello sia stato effettivamente notificato alla società assicuratrice come mera *litis denuntiatio*, con conseguente difetto di specificità, a tale riguardo, del ricorso all'esame.

6. Con il secondo motivo si deduce «vizio o nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.».

Il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla soccombenza dell'appellante nei confronti del chiamato assicuratore, sostenendo il difetto di ogni argomentazione al riguardo.

6.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Ed invero la sentenza impugnata è, sia pure sinteticamente, motivata sul punto, stante l'esplicito richiamo alla soccombenza con riferimento alle spese di quel grado. Né rileva, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, che la Corte territoriale non abbia emesso alcuna pronuncia sulla domanda di manleva, evidentemente assorbita, né che il terzo chiamato non abbia spiegato appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite operata dal Tribunale.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza  
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2017.

*AR*

Il Presidente

*Sergio Di Amato*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 27 APR. 2018 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*